



COMUNE DI LAVAGNO

Provincia di Verona
Settore III: Edilizia Privata-Urbanistica
P. Iva 00267720233
Via Piazza n. 4 – 37030 Lavagno
Telefono 045 8989311 - Fax 045 982546
e-mail: ufficiotecnico@comune.lavagno.vr.it
PEC: comune.lavagno.vr@pecveneto.it

Prot. n. 20179

Lavagno, lì 24 novembre 2023

FINCATO ARCH. MARTA
Via Monte Cengio n. 1
37128 – VERONA

CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE SETTORE III Edilizia Privata-Urbanistica

Vista la domanda dell'arch. Marta Fincato, protocollata in data 07/11/2023 al n. 19069;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 23/12/2008 e pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in data 09/01/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 08/02/2023 di approvazione della variante n.20 al Piano degli Interventi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18/09/2023 di approvazione della variante n.19 al Piano degli Interventi;

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia di Verona n. 152 del 18 dicembre 2018 di approvazione della variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale per il Comune di Lavagno, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale Veneto n. 11/2004;

Vista la deliberazione n. 3 del 21/12/2021, pubblicata in G.U. n. 29 del 04/02/2022, della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, con la quale è stato adottato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 152/2006, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del D.Lgs. n. 49/2010;

Visto il decreto del Sindaco del 03/04/2023 prot. n. 5752, con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile del settore III - Edilizia Privata-Urbanistica all'arch. Marco Bottacini;

CERTIFICA

che gli immobili siti nel Comune di Lavagno, identificati catastalmente sulla base degli elementi presentati con la domanda e delle risultanze degli atti in possesso dell'ufficio, come alla distinta sottoindicata, hanno la destinazione urbanistica stabilita per le zone omogenee a fianco di ognuno e riportate all'interno del presente atto:



COMUNE DI LAVAGNO - SEZIONE UNICA		
FOGLIO	MAPPALE	ZONA PIANO DEGLI INTERVENTI
		VIGENTE P.I. N. 20
15	930	Z.T.O. D1/2 all'interno dell'ambito della rete ecologica – Corridoio Ecologico e totalmente all'interno del Vincolo Paesaggistico – D.Lgs. n. 42/04 art. 142 Corsi d'acqua
		Piano di gestione del rischio di alluvioni: Zona attenzione idraulica – Rischio Idraulico R2/medio
15	914	Z.T.O. D1/2 all'interno dell'ambito della rete ecologica – Corridoio Ecologico, con parte all'interno della zona di tutela idrografica ai sensi dell'art. 41 L.R. n. 11/04, con parte all'interno della servitù idraulica ai sensi del R.D. n. 368/1904 e totalmente all'interno del Vincolo Paesaggistico – D.Lgs. n. 42/04 art. 142 Corsi d'acqua
		Piano di gestione del rischio di alluvioni: Zona attenzione idraulica – Rischio Idraulico R2/medio

Il presente atto non costituisce titolo, condizione o altro impegno da parte dell'autorità comunale per le attività di cui all'art. 10 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i..

Il presente atto ha validità di un anno, a condizione che non siano intervenute variazioni agli strumenti urbanistici.

La normativa generale che regola l'edificazione in tali zone è integralmente riportata nel "Regolamento Edilizio", "Norme Tecniche Operative" e "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" depositati disponibili per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale, mentre quella specifica dei mappali interessati viene sotto riportata e allegata in copia

Si rilascia in carta semplice ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 115/2002.

IL RESPONSABILE SETTORE III
Edilizia Privata-Urbanistica
 Arch. Marco Bottacini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
 Se stampato riproduce in copia l'originale informatico
 conservato negli archivi informatici del Comune



ART. 110 ZONA "D1"

1. Sono ammesse le destinazioni d'uso di cui all'art.58, comma 4, lettera a).
2. L'intervento diretto è ammesso solo per le zone già dotate delle principali opere di urbanizzazione. Ove esse risultassero mancanti o carenti l'intervento è subordinato alla preventiva approvazione di P.U.A. ed alla stipula della relativa convenzione per l'esecuzione delle opere mancanti.
3. Gli uffici e le abitazioni che formano un unico corpo di fabbrica con la struttura produttiva non potranno in nessun caso superare di oltre m. 3,00 il colmo della copertura o l'estradosso dell'ultimo solaio della struttura stessa.
4. L'intera area della Zona D1.2 è individuata dal PTCP come ambito produttivo di interesse provinciale consolidato. L'eventuale ampliamento degli ambiti dovrà rispettare la distanza minima dai Centri Storici, dalle zone residenziali e dai recettori sensibili (strutture scolastiche, sanitarie e sportive) di m 250. Si applicano comunque le prescrizioni e le deroghe degli articoli n.57 e 58 delle N.T.O. di PTCP:

ART. 58 DESTINAZIONI D'USO

1. L'utilizzazione funzionale delle diverse zone dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni, delle precisazioni contenute negli articoli specifici delle zone e nel Repertorio Normativo.
2. Nelle Z.T.O "A", "B" e "C" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenza;
 - attività complementari e compatibili con la residenza, nella misura massima indicata dal Repertorio Normativo, quali:
 - esercizi di vicinato e medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati;
 - negozi;
 - studi professionali
 - agenzie commerciali;
 - esercizi pubblici per la ristorazione;
 - banche;
 - artigianato di servizio;
 - attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici, ecc.
 - attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti residenziali,
 - tutte quelle destinazioni d'uso che a giudizio del Comune siano ritenute compatibili con la destinazione d'uso residenziale;
 - le strutture ricettive di cui all'articolo 23 della L.R. 11/2013. Per la Zona A-Centri Storici, Corti Rurali e i Beni Culturali ed Ambientali, l'intervento deve avvenire nel rispetto dell'impianto strutturale e formale originario a seconda del grado di protezione e tipo di intervento individuato per ciascun edificio.
3. Sono esclusi dalle Z.T.O "A", "B" e "C":
 - attività industriali e artigianali
 - stalle, scuderie, allevamento animali, ecc.
 - magazzini e depositi anche all'aperto
 - tutte quelle destinazioni che, a giudizio del Comune, possano comportare molestia ad essere in contrasto con il carattere residenziale delle zona
 - nel Centro Storico, come individuato nella TAV. LR 50/2012 è sempre esclusa la localizzazione di medie strutture con superficie di vendita maggiore di 1.500 mq e di grandi strutture di vendita.
4. Nelle Z.T.O. "D" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a. nelle Z.T.O. "D1"
 - artigianale,
 - industriale,
 - attività complementari e compatibili
 - b. nelle Z.T.O. "D2"
 - artigianale,
 - industriale,
 - direzionale,
 - commerciale ivi compresi gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, singole o aggregate in forma di medio centro commerciale, le grandi struttura di vendita singole o aggregate in forma di grande centro commerciale e/o di parco commerciale. La localizzazione delle medie strutture con superficie di vendita maggiore di 1500 mq e delle grandi strutture di vendita è ammessa solo negli ambiti indicati negli elaborati grafici di piano.
 - attività complementari e compatibili,
 - c. nelle Z.T.O. "D3"
 - infrastrutture di servizio e di supporto alla mobilità, quali stazioni di servizio, autofficine, spazi espositivi, strutture turistico-ricettive previste dalla L.R. 11/2013 e di ristorazione



5. Nelle Z.T.O. "D" sono ammesse, in quanto attività complementari e compatibili:
 - uffici di pertinenza,
 - spacci per la vendita dei prodotti dell'attività la cui superficie non potrà superare il 30% dell'intera superficie coperta, con un massimo di mq 300,
 - impianti tecnologici,
 - locali per l'assistenza e il ristoro degli addetti.
6. Nelle Z.T.O. "D" sono escluse:
 - le residenze, con l'eccezione di quelle adibite ad alloggio di servizio, in misura non superiore ad 1 residenza per unità produttiva e con volume massimo complessivo pari a 500 mc. per unità produttiva;
 - e attività che, a giudizio del Comune, possono comportare molestia o pregiudizio alle zone residenziali vicine.

ART.126 RETE ECOLOGICA

La rete ecologica è l'insieme di ambiti territoriali dotati di elevata naturalità, che sono spontaneamente in connessione fra loro, garantendo la continuità degli habitat e compiendo la loro attività funzionale che favorisce la presenza di specie animali e vegetali sul territorio e quindi la qualità ecologica dello stesso. Tali aree congiuntamente concorrono in maniera attiva a costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 26 del 17 marzo 2015 è diventato efficace il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Verona. Con la variante n.1 al PATI è stata recepita a livello del comune di Lavagno la rete ecologica definita dal PTCP. Con il PI n. 13 si provvede al recepimento della rete ecologica comunale definita dalla Variante 1 al PATI, con alcune modifiche che si sono rese necessarie, in coerenza con lo stato attuale del contesto territoriale, in relazione alle legittime necessità di sviluppo urbanistico del comune. Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione per la ridefinizione degli ambiti della Rete Ecologica e alla Tavola comparativa Rete Ecologica.

La rete ecologica comunale è costituita dai seguenti ambiti e sub-ambiti del territorio agricolo che per continuità funzionale in alcune parti del comune interessano anche ambiti del paesaggio urbano:

Area di connessione naturalistica

Sono aree funzionali alle aree nucleo che si aggiungono in territori di sufficiente estensione e naturalità che svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro rispetto alle aree nucleo. Tra queste vanno considerate anche le zone agricole nelle quali sono possibili interventi di naturalizzazione. In tali aree è necessario sviluppare gli elementi di naturalità esistente e promuovere lo sviluppo agricolo sostenibile finalizzato alle produzioni di qualità, tipicità compatibilmente con lo sviluppo di attività economiche integrative, nonché sistemi di produzione di energie rinnovabili. Tali aree assumono importanza rilevante quali aree preferenziali per la localizzazione di azioni di mitigazione e compensazione ambientale. Infatti in fase di progettazione delle aree di trasformazione, infrastrutturazione, reti e impianti tecnologici, devono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti da localizzarsi preferibilmente in queste specifiche aree o nelle altre zone della rete ecologica.

Corridoio ecologico

I corridoi ecologici sono costituiti da un sistema di elementi naturali posti in continuità; essi svolgono il ruolo di base di connessione tra aree ad elevata naturalità, ma favoriscono anche la possibile colonizzazione del territorio antropizzato. La funzione dei corridoi ecologici è quella di favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, assicurando uno scambio tra popolazioni e impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento.

Isole ad elevata naturalità

Si tratta di piccole aree naturali o seminaturali in una matrice a elevata antropizzazione, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali tra le diverse aree della rete ecologica.

Aree di rinaturalizzazione

Sono ambiti dotati di residui elementi di naturalità diffusa, ma tuttavia in una situazione di antropizzazione crescente e non correttamente inserita nel contesto, che presentano potenzialità di rinaturalizzazione e riequilibrio delle funzioni ecologiche.

- In attuazione delle indicazioni strategiche del PTCP e del PATI, il PI persegue i seguenti obiettivi entro tutte le aree della rete ecologica:
- la tutela e la crescita del patrimonio agro-forestale con sviluppo delle previsioni di rinaturazione delle aree degradate;
- la tutela e la crescita del patrimonio agro-forestale e la rinaturazione dei corsi d'acqua e delle aree prative di valenza ecologica;
- il mantenimento dell'attività agricola tradizionale e l'incentivazione di tutte le attività compatibili;
- lo sviluppo di funzioni sia ecologiche che fruibili (greenways utilizzabili per la mobilità non motorizzata) e paesistiche (interruzione delle conurbazioni continue con salvaguardia dell'identità dei singoli nuclei, conservazione di orizzonti naturali fruibili dai diversi insediamenti, tutela degli ambiti di pertinenza degli edifici di valenza ambientale, salvaguardia degli ambiti agricoli con valenze storico-culturali);



- la godibilità e fruibilità del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio, turismo rurale, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente;
- la salvaguardia e l'incentivo allo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, ecc.);
- il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente (attività produttive/commerciali in zona impropria, allevamenti intensivi o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.) anche ricorrendo all'applicazione del credito edilizio, nonché accordi e convenzioni con i proprietari conformemente alle norme specifiche vigenti;
- compatibilmente con quanto previsto dalla LR 11/2004, relativamente al territorio agricolo (art.43), individua, preferibilmente all'interno delle "aree di connessione naturalistica", aree per lo sviluppo di sistemi colturali sostenibili e aree particolarmente vocate a produzioni tipiche o di qualità.

In attuazione delle indicazioni strategiche del PTCP e del PATI, e fatto salvo quanto specificatamente previsto negli articoli posti a seguire per le singole componenti della rete ecologica, il P.I. prevede le seguenti prescrizioni **per tutti gli ambiti della rete ecologica**:

- nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, e nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle presenti Norme Tecniche, non dovranno mai essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- al fine di incentivare la compattazione ed unitarietà del sistema edificato ai fini della riduzione delle dispersione insediativa gli interventi edilizi funzionali all'attività agricola dovranno essere collocati preferibilmente in adiacenza a fabbricati esistenti o nelle aree marginali della rete; nuovi interventi edilizi totalmente isolati saranno possibili previa redazione di una relazione tecnico agronomica che presenti una accurata analisi di compatibilità ambientale che evidenzii impatti diretti e indiretti e individui eventuali necessari idonei interventi di mitigazione e compensazione, da realizzare contestualmente all'opera;
- è evitata la realizzazione di barriere infrastrutturali che interrompano le funzioni dei corridoi ecologici principali; nel caso sia inevitabile la realizzazione delle stesse, dovranno essere previste idonee forme di mitigazione degli impatti tali da consentire il mantenimento di sufficienti livelli di connettività (es. realizzazione di ecodotti);
- per gli interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare una riduzione delle aree naturalistiche e delle aree di raccordo ambientale, devono essere previsti interventi di mitigazione/compensazione, in modo che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti mantenuta se non accresciuta;
- nella progettazione del sistema del verde urbano e para urbano a ridosso dei sistemi insediativi esistenti e/o di progetto si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate);
- deve essere perseguita la salvaguardia, manutenzione e rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua, torrenti e progni e il potenziamento della vegetazione ripariale, favorendo habitat per la fauna: la riduzione del sistema del verde in questi ambiti è soggetto a compensazione nella misura di 1 a 2;
- Nella realizzazione delle opere di mitigazione ambientale è vietato l'utilizzo di specie esotiche alloctone o comunque estranee al contesto ambientale ;
- vanno evitati smembramenti e comunque separazione tra aree verdi con la costituzione di "varchi" non idonei a garantire la continuità ecologica e gli ambienti di ecotono;
- le misure di compensazione devono essere localizzate in modo da favorire l'integrazione delle aree boscate esistenti con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in rapporto agli insediamenti e alla tessitura dei fondi e cercando preferibilmente di ricostituire la continuità delle masse arboree esistenti;
- è vietata la rimozione, distruzione, e il danneggiamento o modificazione in modo essenziale delle siepi (parte aerea e parte epigea): non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.). Nel caso sia inevitabile la rimozione di una siepe esistente, essa dovrà essere rigenerata in altra area attigua nella misura di 2 a 1 rispetto alla siepe rimossa;
- deve essere favorita la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione tipica: per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.
- sono incentivate le attività agro-silvo-pastorali orientate al metodo biologico

All'interno delle **isole ad elevata naturalità e dei corridoi ecologici** il P.I. prevede le seguenti prescrizioni:

- non è ammesso l'ampliamento delle aree edificabili esistenti, fatta salva la realizzazione di infrastrutture ed edifici di interesse collettivo
- è ammessa la realizzazione di edificazioni private secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nonché la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico, purché siano attuati accorgimenti costruttivi atti a minimizzare il più possibile l'impatto ambientale e paesaggistico delle opere e siano previste opere di parziale compensazione degli impatti



- nelle aree agricole sono sempre ammessi interventi finalizzati al recupero funzionale degli edifici esistenti nonché cambi di destinazione d'uso a scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, sportivo con finalità di fruizione del territorio circostante
- lungo i corsi d'acqua è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica.

All'interno delle **aree di connessione naturalistica** il P.I.:

- incentiva la ricollocazione delle attività produttive non agricole al di fuori delle aree di connessione naturalistica, anche attraverso lo strumento del credito edilizio
- incentiva e valorizza il recupero delle aree ai fini della fruizione ambientale anche utilizzando capezzagne esistenti e sviluppando percorsi ciclo-pedonali
- incentiva la realizzazione di interventi di compensazione degli impatti ambientali relativi agli insediamenti civili e produttivi esistenti

All'interno dell'**area di rinaturalizzazione**, posta all'estremo sud-est del territorio comunale in continuità con la più vasta area definita dal PTCP nei comuni limitrofi, il P.I.:

- orienta le scelte di pianificazione alla tutela e valorizzazione degli elementi di naturalità residua e incentiva le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio
- ai sensi dell'art 51 del PTCP, prevede la realizzazione di un'area da destinarsi a rimboschimento con specie autoctone, per una superficie minima pari a 650 mq (5% dell'area).

ART. 32 IDROGRAFIA / SERVITÙ IDRAULICA – R.D. 368/1904 E R.D. 523/1904

1. I corsi d'acqua pubblici sono soggetti alle disposizioni relative al rispetto idraulico e al demanio pubblico di cui al RD n.368/1904 e la RD n.523/1904.
2. La fascia di rispetto idraulico, dove è proibita l'edificazione, è da intendersi della larghezza di metri 10.00 a partire dal ciglio della scarpata o unghia arginale esterna del corso d'acqua consorziale o limite dell'area demaniale se trattasi di scolo già tombinato.
3. Nella fascia di 4 m dall'unghia dell'argine o dal ciglio, sono vietate piantagioni e movimento del terreno.
4. In particolare laddove sussiste un vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure se previsto dal vigente strumento urbanistico, tanto meno possono essere sanati casi per i quali sia stato richiesto un condono edilizio. Gli interventi su fabbricati esistenti ed eventuali opere precarie dovranno ottenere preventiva autorizzazione idraulica dagli Enti competenti.

ART. 33 IDROGRAFIA / ZONE DI TUTELA – ART.41 L.R.11/2004

1. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs. 42/2004, il P.I. identifica lungo i corsi d'acqua di pregio ambientale delle zone di tutela all'interno delle quali devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - a. non sono consentite nuove edificazioni;
 - b. le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio;
 - c. deve essere conservato il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi alle rive.
2. Si richiamano inoltre le disposizioni inerenti i corsi d'acqua principali di cui all'art.44 delle presenti norme, e quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.I..

ART. 24 VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. N.42/2004, ART. 142 – CORSI D'ACQUA

1. Ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art.142, sono individuati e tutelati fiumi, torrenti e corsi d'acqua, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml. 150 ciascuna, considerati di pregio ambientale.
2. I progetti delle opere ricadenti in suddette aree devono essere corredati di "Relazione Paesaggistica", ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggista.



O ZONA	NUMERO ZONA	Indice di edificabilità territoriale (Et)	Indice di edificabilità fondiaria (Ef)	Superficie minima del lotto	Altezza Massima (h)	Altezza Massima di colmo (h)	Numero massimo di piani	Distanza minima dalla sede stradale (viabilità interna al PUA)	Rapporto di copertura max	Destinazione delle superfici scoperte a colture o giardini (minimo)	Destinazione delle superfici scoperte a passaggi pavimentati (massimo)	Modo di attuazione	NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
		mc/mq	mc/mq	mq	m	m	n	m	%	%	%	Intervento diretto o PUA	
D1	2	-	-	2.000	7,5 (solo per abitazioni isolate)		2 (solo per abitazioni isolate)	10,00	50	20	80	Intervento diretto o PUA	

